



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE**

INDICE

Art. 1- Definizioni

Art. 2- Ambiti di applicazione

PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

Titolo I- Aspetti generali

Art. 3- Corsi di studio

Art. 4- Caratteristiche e struttura dei corsi

Art. 5- Organi dei corsi di studio

Art. 6- Requisiti di ammissione

Art. 7- Iscrizione ad anni successivi al primo

Art. 8- Iscrizioni ai corsi di insegnamento singoli

Art. 9- Modalità organizzative delle attività formative

Art. 10- Decadenza

Art. 11- Piani di studio

Art. 12- Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso

Art. 13- Tutorato e orientamento

Titolo II- Attività formative

Art. 14- Tipologie delle forme didattiche

Art. 15- Programmi dei corsi

Art. 16- Corsi sdoppiati o triplicati

Art. 17- Mutuazioni

Titolo III- Prove di valutazione del profitto

Art. 18- Ammissione e frequenza

Art. 19- Sessioni d'esame

Art. 20- Modalità di svolgimento degli esami

Art. 21- Verifica della conoscenza linguistica

Art. 22- Propedeuticità e vincoli

Titolo IV- Periodi di studio all'estero e Tirocinio

Art. 23- Periodi di studio all'estero

Art. 24- Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti

Art. 25- Tirocinio formativo/stage

Titolo V- Prova finale

Art. 26- Esame finale dei corsi di laurea

Art. 27- Esame finale dei corsi di laurea magistrale

Titolo VI- Organizzazione

Art. 28- Piano didattico di Dipartimento

Art. 29- Valutazione dell'attività didattica e dei servizi del Dipartimento

Titolo VII- Norme finali





Università Politecnica delle Marche



Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente

Art. 30- Approvazione del Regolamento

Art. 31- Modifiche al Regolamento

**PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO
TITOLO VIII**

Corso di Laurea SCIENZE BIOLOGICHE (SB)

Classe L-13 - D.M. 270/04

(ORDINAMENTO 2016/2017 Codice corso ST01)

Art. 32 SB- Premesse e finalità

Art. 33 SB- Modalità di ammissione

Art. 34 SB- Organizzazione didattica del corso

Art. 35 SB- Percorso formativo e articolazione didattica

Art. 36 SB- Obblighi di frequenza

Art. 37 SB- Propedeuticità

Art. 38 SB- Modalità di svolgimento della prova finale

Corso di Laurea SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE (SAPC)

Classe L-32 - D.M. 270/04

(ORDINAMENTO 2016/2017 Codice corso ST03)

Art. 32 SAPC- Premesse e finalità

Art. 33 SAPC- Modalità di ammissione

Art. 34 SAPC- Organizzazione didattica del corso

Art. 35 SAPC- Percorso formativo e articolazione didattica

Art. 36 SAPC- Obblighi di frequenza

Art. 37 SAPC- Propedeuticità

Art. 38 SAPC- Modalità di svolgimento della prova finale

Corso di Laurea Magistrale BIOLOGIA MARINA (BM)

Classe LM-6 - D.M. 270/04

(ORDINAMENTO 2016/2017 Codice corso SM02)

Art. 32 BM- Premesse e finalità

Art. 33 BM- Modalità di ammissione

Art. 34 BM- Organizzazione didattica del corso

Art. 35 BM- Percorso formativo e articolazione didattica

Art. 36 BM- Obblighi di frequenza

Art. 37 BM- Propedeuticità

Art. 38 BM- Modalità di svolgimento della prova finale

Corso di Laurea Magistrale BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA (BMA)

Classe LM-6 - D.M. 270/04

(ORDINAMENTO 2016/2017 Codice corso SM04)

Art. 32 BMA- Premesse e finalità

Art. 33 BMA- Modalità di ammissione





- Art. 34 BMA- Organizzazione didattica del corso
- Art. 35 BMA- Percorso formativo e articolazione didattica
- Art. 36 BMA- Obblighi di frequenza
- Art. 37 BMA- Propedeuticità
- Art. 38 BMA- Modalità di svolgimento della prova finale

Corso di Laurea Magistrale RISCHIO AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE (RAPC)
Classe LM-75 - D.M. 270/04

(ORDINAMENTO 2016/2017 Codice corso SM05)

- Art. 32 RAPC- Premesse e finalità
- Art. 33 RAPC- Modalità di ammissione
- Art. 34 RAPC- Organizzazione didattica del corso
- Art. 35 RAPC- Percorso formativo e articolazione didattica
- Art. 36 RAPC- Obblighi di frequenza
- Art. 37 RAPC- Propedeuticità
- Art. 38 RAPC- Modalità di svolgimento della prova finale





Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente

Art. 1- Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e salva espressa diversa previsione, si intendono:
 - a) per Università o Ateneo: l'Università Politecnica delle Marche;
 - b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale;
 - c) per docente: titolare dell'incarico o responsabile.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le regole comuni ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DiSVA) nonché gli aspetti organizzativi e didattici del singolo corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di ateneo.
2. Tale Regolamento è formato nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

PARTE I: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 3 - Corsi di studio

1. I corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente sono elencati nell'Allegato 1, il cui aggiornamento, così come risultante dalla banca dati ministeriale dell'Offerta formativa – sezione RAD, costituisce modifica del presente Regolamento.
2. Tali corsi sono istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 - Caratteristiche e struttura dei corsi

Le caratteristiche e la struttura dei corsi di studio per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale sono riportate nella Parte Seconda: "Norme relative ai singoli corsi di studio" del presente regolamento.

Art. 5 - Organi dei corsi di studio

1. Sono organi del Corso di studio il Presidente e il Consiglio di Corso di Studio (CCS).
2. Consiglio di Corso di Studio (CCS)

I Consigli di Corso di Studio provvedono all'organizzazione della didattica, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

I CCS costituiti presso il Dipartimento sono indicati nell'ALLEGATO 1 del presente Regolamento. In caso di attivazione di nuovi corsi di studio l'aggiornamento dei Consigli di Corso di Studio avverrà automaticamente.

La composizione, le modalità elettive e le regole di funzionamento sono disciplinate oltre che nello Statuto e nel Regolamento Didattico di Ateneo, anche nel regolamento di Funzionamento del Dipartimento.

Per tutti gli aspetti connessi alla qualità gli organi si avvalgono del Gruppo di riesame individuato dal Consiglio di corso di studio, composto da:

- Presidente del corso di studio
- Responsabile della qualità del dipartimento
- Responsabile della qualità del corso di studio
- Altro docente del corso di studio
- Responsabile amministrativo del Nucleo didattico
- Rappresentante degli studenti





Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso. Il Consiglio di Dipartimento definisce una prova preliminare non selettiva da svolgersi sotto forma di test volta a valutare la preparazione iniziale degli studenti i cui contenuti e le modalità di svolgimento sono riportati nel Regolamento del singolo corso di studio. L'eventuale mancato superamento del test non pregiudica l'immatricolazione. Gli studenti che non riescono a superare la verifica entro il I anno di corso possono iscriversi nell'a.a. successivo come ripetenti al I anno. In tale anno dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento della verifica.
2. Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. E' altresì previsto il possesso di requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione la cui definizione e le cui modalità di verifica vengono stabiliti nel Regolamento del singolo corso di studi.
3. Il Consiglio di Dipartimento in sede di programmazione delle attività didattiche, nei termini stabiliti dall'Ateneo, fissa il numero massimo degli studenti non comunitari residenti all'estero che, in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi al primo anno dei corsi di studio.
4. Il Consiglio di Dipartimento si riserva di istituire il numero programmato a livello locale per singoli Corsi di laurea e/o di laurea magistrale in relazione alla disponibilità delle strutture e delle risorse o alla presenza nei relativi ordinamenti didattici di specifiche attività formative da svolgere all'esterno delle strutture dell'Università. In tal caso Il Consiglio di Dipartimento indica anche i criteri che verranno utilizzati per la formazione delle graduatorie.

Art. 7 – Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Di norma per l'iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di studio non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU. E' richiesta, tuttavia, l'iscrizione alle attività formative dell'anno precedente per un numero non inferiore a 3 (TRE) salvo quanto diversamente disciplinato nel Regolamento del singolo Corso di studio.
2. Nel caso di iscrizione di persone già in possesso di titolo di studio dello stesso o di livello superiore o comunque di crediti riconoscibili per i corsi di studio afferenti a Scienze, il Consiglio di Dipartimento, sulla base di una verifica effettuata dal Consiglio di Corso di Studio, delibera sul riconoscimento dei suddetti crediti e fissa l'anno di iscrizione. In tutti i casi possono essere riconosciute attività formative fino ad una percentuale massima, comunque non superiore al 70%, dei crediti totali previsti per quel Corso di Studio.

Art. 8 - Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

L'iscrizione ai corsi singoli è possibile nei termini ed in base ai requisiti stabiliti dal Senato Accademico ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 9 – Modalità organizzative delle attività formative

1. Il Dipartimento si riserva di istituire il tempo parziale secondo quanto disposto dal Senato Accademico.
2. Gli studenti con particolari esigenze connesse alle loro condizioni di salute segnalano all'atto dell'immatricolazione/iscrizione il loro stato, producendo idonea documentazione. L'attività didattica viene organizzata in modo da garantire anche a tali soggetti un'efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine i docenti e i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità degli studenti alle specifiche necessità degli studenti diversamente abili.
3. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce i calendari e gli orari annuali delle lezioni ed il calendario delle prove di verifica del profitto, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Didattico d'Ateneo,





Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente

provvedendo a coordinare il calendario delle attività didattiche dei vari corsi di studio ad esso afferenti.

4. L'attività didattica è di norma suddivisa in due semestri. Una diversa articolazione del calendario è stabilita dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei Consigli di Corso di Studio.

5. In ogni semestre il Consiglio di Dipartimento, ove utile, può fissare un periodo di sospensione delle attività didattiche durante il quale possono essere effettuate le prove in itinere.

Art. 10 – Decadenza

1. Lo studente decade decorsi otto anni dall'acquisizione dell'ultimo credito.

2. A far data dall'entrata in vigore delle norme regolamentari dell'Ateneo, attuative della riforma degli ordinamenti didattici di cui al DM 509/99 e al DM 270/2004, e solo con riferimento agli iscritti ai nuovi corsi di studio, lo studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi può all'atto della reimmatricolazione chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.

3. In tal caso, il Consiglio di Dipartimento o l'Organo da quest'ultimo delegato, determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 9, comma 14, del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. La convalida esami, deliberata dal Consiglio di Dipartimento o dall'Organo da quest'ultimo delegato, a seguito di passaggio di corso, equivale ad acquisizione crediti e pertanto il passaggio di corso interrompe la decadenza.

Art. 11 - Piani di Studio

1. Gli studenti devono seguire il manifesto degli studi definito dagli Organi competenti in termini di insegnamenti ed altre attività didattiche per ciascuna coorte.

2. Il Dipartimento approva annualmente i manifesti degli studi, indicati nell'Allegato 3 di ciascun corso di studio, su proposta dei Consigli di Corso di studio e li rende pubblici.

3. Il Dipartimento si riserva di verificare la progressione effettiva della carriera dello studente e il monitoraggio del rispetto dei tempi di laurea previsti dall'ordinamento. E' prevista la possibilità di presentare Piani di studio nell'ambito delle opzioni di scelta indicate nel Manifesto degli Studi, approvato annualmente dagli Organi competenti (art. 13, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo), ovvero inserendo attività formative autonome (D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera a).

4. Allo studente che non presenti, nei termini stabiliti dall'Ateneo, piano di studi verrà assegnato il piano di studi statutario.

5. Nel caso in cui l'ordinamento didattico di un Corso di Studio preveda l'offerta di diversi curricula, gli studenti devono formalizzare la loro scelta all'inizio dell'anno accademico. Nel caso in cui, nell'anno successivo, uno studente intenda cambiare la sua scelta, su parere del Consiglio di Corso di Studio (CCS), il Consiglio di Dipartimento stabilirà quali crediti già acquisiti possano essere considerati utilizzabili nell'ambito del processo formativo del nuovo curriculum prescelto.

6. Non è consentito cambiare il curriculum agli studenti fuori corso.

Art. 12 – Passaggi tra corsi di studio e iscrizione con abbreviazioni di corso

1. Il Consiglio di Dipartimento su parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio competente, in base ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dal richiedente, delibera sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da:

a) Studenti provenienti da altro Corso di Studio dell'Ateneo.

b) Studenti provenienti da altro Corso di Studio o dal corrispondente Corso di Studio di altra Università.

c) Studenti iscritti a Corsi di Studio disattivati che optino per l'iscrizione a Corsi di Studio attivati.

d) Studenti che abbiano svolto un periodo di studi all'estero.

e) Persone già in possesso di altro titolo di studio dello stesso o di livello superiore, secondo le norme di cui all'art. 7 del presente regolamento.





2. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato tra Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% come previsto dall'art. 3, comma 9, del D.M. 16 marzo 2007.

3. Il Consiglio di Dipartimento, su parere del Consiglio di Corso di Studio competente, verifica periodicamente i crediti acquisiti da ciascuno studente, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

4. Il Consiglio di Dipartimento può riconoscere, secondo criteri predeterminati dal Senato Accademico, come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo dei crediti formativi universitari riconoscibili, ai sensi del presente comma, è fissato nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea, non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

Art. 13 - Tutorato e orientamento

1. Il tutorato è rivolto a guidare gli studenti al miglioramento dell'attività di studio ed all'informazione per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di contribuire alla diminuzione del tasso di abbandoni, del tempo necessario al completamento del corso di studio, e per fornire loro consigli relativi alla scelta del percorso di studio, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Le attività di tutorato e di orientamento si svolgono in modo coordinato con le altre strutture dell'Ateneo e comprendono, tra l'altro:

- attività di orientamento delle preiscrizioni, da svolgere di concerto con le autorità scolastiche competenti;
- settimana introduttiva per gli studenti che intendono iscriversi al primo anno;
- orientamento alla scelta dei corsi di studio e dei percorsi didattici;
- attività di supporto allo studio individuale comprese quelle relative ad eventuali obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma uno dell'art. 6 del D.M. 270/04;
- attività di orientamento post-laurea eventualmente in collaborazione con organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

3. Le attività di tutorato e di orientamento sono coordinate da un docente responsabile o da una commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento.

4. Nello svolgimento del tutorato si tiene conto di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica. Il Dipartimento per lo svolgimento delle attività di tutorato può inoltre avvalersi anche dell'apporto di studenti e dei dottorandi di ricerca, sulla base di appositi bandi con le modalità ed i limiti stabiliti dal Decreto L.vo 68/2012 e dei coadiutori didattici e di altre figure da identificare a supporto di forme didattiche innovative.

5. Ai fini di un adeguato coordinamento delle attività di tutorato ed orientamento i Consigli di corso di studio debbono avanzare le loro proposte al Consiglio di Dipartimento entro l'inizio del semestre nel quale le suddette attività sono previste.

TITOLO II - ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche

1. Le attività formative comprendono insegnamenti monodisciplinari o integrati, attività seminariali, esperienze in laboratorio o sul territorio, tirocini pratici, stage o altre attività pratiche finalizzate





all'acquisizione di specifiche competenze professionali, attività elettive, tesi.

2. L'unità di misura dell'impegno complessivo dello studente per l'espletamento delle attività formative è il credito formativo universitario (CFU) a cui corrisponde il numero convenzionale di 25 ore determinato dall'art.5 del D.M. 270/04

3. Non meno del 50% dell'impegno orario complessivo per ogni anno di studio deve essere riservato allo studio personale o alle attività formative di tipo individuale.

4. L'attività didattica frontale per ciascun credito è pari a 8 (otto) ore.

5. Il numero di crediti da acquisire per conseguire la Laurea è 180 CFU, il numero di crediti da acquisire per conseguire la Laurea Magistrale è 120 CFU.

6. Il numero di esami per ciascun Corso di Laurea e per ciascun Corso di Laurea Magistrale è definito in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 comma 8 dell'RDA.

7. I crediti assegnati ad ogni attività formativa sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento su parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio competente e della Commissione didattica paritetica e sono riportati nel regolamento didattico di corso di studio. L'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative.

8. Il Consiglio di Dipartimento, acquisito il parere del CCS competente e della Commissione didattica paritetica, assicura la revisione dei regolamenti didattici di Corso di Studio e verifica la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi programmati.

9. Il sistema di crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*) e pertanto un credito CFU equivale a un credito ECTS.

Art. 15 - Programmi dei corsi

Il Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio approva all'inizio di ciascun ciclo di studi i programmi di ciascuna attività formativa, tenendo conto dei criteri di coerenza, coordinamento e non sovrapposizione tra i contenuti formativi delle attività appartenenti ad un medesimo Corso di Studio.

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati

1. Se il numero degli studenti iscritti ad un insegnamento supera determinati limiti stabiliti dal C.d.D., l'insegnamento viene suddiviso in due o più corsi paralleli con stessi programmi e stesse modalità di svolgimento. Gli studenti sono assegnati ai singoli corsi in base alla lettera iniziale del cognome (corsi A-L e M-Z in caso di sdoppiamento, corsi A-E, F-O e P-Z nel caso di triplicazione).

2. Nel caso di corsi sdoppiati i Consigli di corso di studio competenti verificano la corrispondenza dei relativi programmi didattici, rispettando i criteri di un'equa ripartizione del carico didattico, l'equivalenza delle prove di esame, stabiliscono le modalità di suddivisione degli studenti e disciplinano le eventuali possibilità di scelta lasciate dagli studenti.

3. Il Consiglio di Dipartimento può, anche su proposta del Consiglio di Corso di Studio, stabilire che le prove di verifica dei corsi sdoppiati si svolgano in tutto o in parte congiuntamente.

Art. 17 - Mutuazioni

1. Il Consiglio di Dipartimento su proposta del CCS determina i corsi di insegnamento che possono essere mutuati.

2. Un insegnamento può essere mutuato presso un diverso Corso di Studio di Scienze o di altro Dipartimento solo se si verificano le condizioni di cui all'art. 18 del Regolamento didattico d'Ateneo.

3. Eventuali richieste di mutuaione di insegnamenti dei Corsi di Studio di Scienze avanzate da corsi di studio di altri Dipartimenti potranno essere soddisfatte solo nel caso in cui non pregiudichino lo svolgimento ottimale delle attività didattiche istituzionali del Corso di Studio presso cui dovrebbe svolgersi la mutuaione. Le suddette richieste di mutuaione dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento su parere del CCS.





TITOLO III – PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

Art. 18 - Ammissione e frequenza

1. L'obbligatorietà della frequenza alle attività formative e le relative modalità di verifica possono essere stabilite dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio del corso di studio e sono riportate nel Regolamento del singolo corso.
2. Lo studente in corso non può sostenere nessun esame dell'anno di corso al quale è iscritto, prima che l'attività didattica dell'attività formativa sia conclusa.

Art. 19 - Sessioni d'esame

1. I crediti corrispondenti ad insegnamenti sono acquisiti mediante verifica consistente nel superamento di un esame; i crediti corrispondenti ad altre attività formative possono essere acquisiti con il superamento di un colloquio la cui valutazione è comunque espressa in trentesimi. In casi specifici e su proposta del Consiglio di Corso di Studio competente il Consiglio di Dipartimento può prevedere altre forme di verifica del profitto, eventualmente anche a distanza.
2. In ogni anno di corso sono previste almeno tre sessioni di verifiche di profitto (estiva; autunnate, straordinaria).
3. Il numero di appelli per sessione è stabilito dal Consiglio di Dipartimento nel calendario delle attività didattiche (almeno due per sessione). Possono essere inserite nel calendario delle attività didattiche anche eventuali sessioni straordinarie di esame, riservate esclusivamente agli studenti che hanno superato la durata legale del corso di studio.
4. La data d'inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata. Può tuttavia essere posticipata dandone preventiva comunicazione al Nucleo Didattico e agli studenti del corso.

Art. 20 - Modalità di svolgimento degli esami


1. Il docente stabilisce nel proprio programma le modalità degli esami.
In ogni caso:
 - gli studenti non possono ripetere un esame già sostenuto con esito favorevole;
 - gli esami annullati vanno sostenuti di nuovo.
2. Nel caso in cui l'esame preveda una prova scritta o pratica, questa, se superata, resta valida per un anno. L'esito di questa prova deve essere comunicato entro 20 giorni dallo svolgimento della stessa. Eventuali deroghe devono essere motivate e preventivamente autorizzate dal Direttore.
3. Per insegnamenti o moduli coordinati possono essere previste prove di esame integrate. La valutazione del profitto dello studente è in ogni caso collegiale.
4. Per ogni attività formativa possono essere previste delle prove in itinere il cui risultato può valere per la prova finale solo se positivo. Il risultato della prova in itinere resta valido per un anno.

Art. 21 - Verifica della conoscenza linguistica

1. La verifica della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'Italiano, dovrà essere effettuata mediante colloquio e secondo i livelli riportati nel regolamento didattico di Corso di Studio.
2. La Commissione di verifica della conoscenza linguistica è comune a tutti i Corsi di Studio di Scienze. Essa è nominata dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni anno accademico ed è composta da due docenti.

Art. 22 - Propedeuticità e vincoli

1. Eventuali propedeuticità sono definite nel Regolamento del singolo corso di studio.
2. I docenti devono inserire all'interno dei programmi dei propri corsi d'insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il corso e sostenere l'esame.



TITOLO IV - PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO E TIROCINIO

Art. 23 - Periodi di studio all'estero

Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente valuta positivamente l'eventuale svolgimento di una parte degli studi presso atenei esteri o istituti equiparati.

Art. 24 - Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti

1. Il riconoscimento dei periodi di studio all'estero è effettuato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 22 del regolamento didattico di Ateneo. In particolare, ai fini del suo riconoscimento, il programma degli studi da svolgere all'estero deve essere sottoposto al giudizio del Consiglio di Corso di Studio competente, almeno sei mesi prima dell'inizio del periodo di studi all'estero. Tale programma deve illustrare in modo esauriente i contenuti di tutte le attività formative che si intendono seguire. Il Consiglio di Dipartimento, su parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio competente, approva il programma proposto e stabilisce il numero di crediti da riconoscere a ciascuna attività formativa.

2. In casi eccezionali il Consiglio di Dipartimento, su parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio competente, può approvare delle variazioni del programma proposto su richiesta adeguatamente motivata presentata dallo studente nel corso del suo soggiorno all'estero.

3. La determinazione del voto associato all'attività svolta all'estero, espresso in trentesimi, è basata sulla tabella di equiparazione tra le differenti modalità di valutazione approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 25 - Tirocinio formativo/stage

1. I tirocini/stage sono regolati dal Decreto n. 142 del 25 marzo 1998 che contiene il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

2. L'attività di tirocinio/stage viene svolta presso enti pubblici o privati, aziende e studi professionali o presso le strutture didattico-scientifiche dell'Università.

3. Il tirocinio/stage può essere effettuato anche in più di una sede, questa può essere anche all'estero.

Gli studenti delle Lauree Magistrali debbono svolgere obbligatoriamente il tirocinio in sedi diverse dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente.

4. I rapporti con le sedi extrauniversitarie sono regolati da convenzioni di cui all'art.5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

5. Le modalità di svolgimento del tirocinio sono programmate dal Consiglio di Corso di Studio competente.

6. Per ciascun corso di studio il Consiglio di Dipartimento nomina dei referenti di stage che seguono gli studenti nel tirocinio, concordano le modalità pratiche di svolgimento, curano e si accertano che il tirocinio sia svolto secondo quanto programmato dal Consiglio di Corso di Studio competente.

7. Nello svolgimento dell'attività di tirocinio, il referente di stage opera in coordinamento con un responsabile del progetto di tirocinio indicato dalla struttura ospitante (referente locale). Tale figura segue in loco il tirocinante verificandone la presenza e l'attività.

8. Prima dell'inizio del tirocinio sarà rilasciato allo studente un libretto-diario, nel quale il tirocinante annoterà periodicamente l'attività. Ai fini dell'attestazione delle presenze il libretto è controfirmato dal referente locale.

9. Le modalità di valutazione finale del tirocinio ed i crediti relativi sono definiti nei Regolamenti di Corso di Studio.

10. La domanda di tirocinio va presentata dagli studenti all'inizio dell'anno accademico in cui tale attività formativa è prevista.

11. Il Regolamento di Corso di Studio può fissare il numero massimo programmato di studenti per i quali il Dipartimento si impegna a garantire l'attività di tirocinio o stage presso strutture extrauniversitarie. In tal





Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente

caso il regolamento stesso deve indicare anche i criteri da utilizzare per la predisposizione dell'opportuna graduatoria di accesso e la formazione sostitutiva per gli studenti in eccesso rispetto al massimo numero programmato. Tutti gli studenti possono inoltre proporre attività di tirocinio o di stage, simili a quelle previste dal Dipartimento, da svolgere in strutture da essi indicate che si dichiarino disponibili e con le quali si dovrà comunque stipulare un'apposita convenzione. Il Consiglio di Dipartimento può respingere, accogliere pienamente o parzialmente le proposte degli studenti, indicando, in tal caso, l'attività integrativa residua che lo studente dovrà effettuare.

12. Al tirocinio/stage vengono di norma attribuiti da un minimo di 4 crediti ad un massimo di 10 crediti. Ad ogni credito corrispondono 25 ore di attività formativa.

TITOLO V - PROVA FINALE

Art. 26 - Esame finale dei Corsi di Laurea – modalità di svolgimento e criteri

1. La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato originale riguardante alcune tra le problematiche più nuove del corso di laurea basato su di un'approfondita ricerca bibliografica dell'argomento e/o su dati sperimentali, nel quale il laureando dovrà illustrare lo stato dell'arte dell'argomento esaminato e proporre alcune interpretazioni originali.
2. Il Consiglio di Dipartimento fissa un punteggio aggiuntivo massimo da assegnare per la Relazione finale (Tesi) di Laurea, rispetto alla media degli esami di profitto.
3. Il numero dei componenti della Commissione di Laurea è di sette.
4. Il Consiglio di Dipartimento, anche su proposta del Consiglio di corso di studio, può autorizzare la redazione della tesi in lingua straniera e la conseguente discussione della prova finale in lingua straniera.

Art. 27 - Esame finale dei Corsi di Laurea Magistrale - modalità di svolgimento e criteri

1. L'esame finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale basata su dati sperimentali acquisiti direttamente dallo studente sotto la guida di un relatore. A questo scopo lo studente è tenuto a frequentare un laboratorio del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente o di un altro Dipartimento dell'Ateneo dorico. Qualora il Dipartimento lo ritenga opportuno la tesi può essere svolta presso un'altra Università italiana o straniera o presso altre strutture pubbliche o private.
2. Il Consiglio di Dipartimento fissa un punteggio aggiuntivo massimo da assegnare per la Tesi di Laurea, rispetto alla media degli esami di profitto.
3. Il numero dei componenti della Commissione di laurea magistrale è di nove.
4. Il Consiglio di Dipartimento, anche su proposta del Consiglio di corso di studio può autorizzare la redazione della tesi in lingua straniera e la conseguente discussione della prova finale in lingua straniera.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE

Art. 28 - Piano didattico del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio competente, attribuisce annualmente i compiti didattici, comprese eventuali attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, ai professori ed ai ricercatori nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza, sentito il loro parere, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti Generale e Didattico dell'Università Politecnica delle Marche.
2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, nomina annualmente il coordinatore dei corsi integrati e un responsabile per ogni attività formativa, per la quale non sia previsto un docente titolare, tra tutti i docenti e ricercatori delle discipline coinvolte nelle suddette attività.
3. Il Consiglio di Dipartimento suddivide il carico didattico tra i docenti, ispirandosi ad un criterio di equa





ripartizione e in ottemperanza alle norme interne stabilite dal Dipartimento.

Art. 29 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi del Dipartimento

1. Il Dipartimento procede con cadenza annuale alla valutazione dell'attività didattica secondo quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Questa riguarda:

- a) i singoli insegnamenti;
 - b) i servizi offerti agli studenti dalle strutture di supporto alla didattica.
2. Per quanto riguarda le lettere a) e b) la valutazione si basa su questionari distribuiti agli studenti, analisi statistiche sul numero e sull'esito degli esami, giudizi e relazioni dei titolari dei corsi e degli altri docenti e ricercatori impegnati nei corsi stessi, informazioni sistematiche sul rispetto dei tempi di laurea e in generale sulla corrispondenza tra previsione dell'ordinamento didattico e situazione effettiva.
3. Il Consiglio di Dipartimento e i Consigli di Corso di Studio analizzano periodicamente l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.
4. Il Dipartimento si impegna ad omogeneizzare la raccolta di informazioni e l'elaborazione sia con le altre Facoltà e con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sia con analoghe indagini di carattere nazionale ed internazionale.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 30 - Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n° 270, dello Statuto dell'Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 8).
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore ad avvenuta approvazione da parte del Senato Accademico secondo le procedure previste dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, e viene pubblicato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.
3. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascun studente, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 31 - Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento è modificato:
 - Limitatamente alla "PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO" con decreto rettorale, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta del Consiglio del Corso di studio, approvata dal Consiglio di Dipartimento.
 - Limitatamente alla " PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO", annualmente in adeguamento all'Offerta Formativa, con delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base della proposta del Consiglio del Corso di studio.

